

LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 16-11-2007 REGIONE TOSCANA

Norme contro la violenza di genere.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 39
del 26 novembre 2007

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 2

Finalità

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle **vittime** di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle **vittime** di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza.



ARTICOLO 5

Sostegno e soccorso alle **vittime** della violenza

1. La rete di cui all'articolo 3 garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso in ogni fase, presso le strutture

ospedaliera o presso le aziende USL, l'intervento dei servizi sociali, l'accoglienza, il sostegno e la protezione presso centri anti violenza presenti sul territorio o presso case rifugio.

2. Al fine di garantire un'assistenza adeguata, i soggetti della rete formulano progetti personalizzati che offrono alla vittima ed ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza compreso il reinserimento sociale, lavorativo, abitativo.



ARTICOLO 6

Centri anti violenza

1. I centri anti violenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle **vittime** e dei minori.

2. Al fine di garantire le attività di cui al comma 1, il centro dispone di personale adeguatamente formato sui temi della violenza.

3. I centri anti violenza forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle **vittime** di violenza e, in particolare:

- a) colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e per fornire le prime indicazioni utili;
- b) colloqui informativi di carattere legale;
- c) affiancamento, su richiesta delle **vittime**, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
- d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
- e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.

4. I centri anti violenza svolgono le seguenti attività:

- a) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema

della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
b) raccolta di dati relativi all'utenza dei centri antiviolenza stessi e delle case rifugio di cui all'articolo 8.



ARTICOLO 7

Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliero-universitarie e aziende USL

1. Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL per i presidi ospedalieri e per i consultori, assicurano, per quanto di competenza, l'attivazione di almeno un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere su ogni zona.
2. Il centro di coordinamento:
 - a) garantisce l'immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle **vittime** della violenza; l'assistenza richiesta assicura oltre agli interventi per la cura della vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possano essere utilmente prodotti come prove della violenza in una eventuale fase giudiziaria;
 - b) garantisce la valutazione e l'attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti socio-sanitari necessari e la conseguente presa in carico ai sensi della l.r. 41/2005;
 - c) ha l'obbligo di attivare la rete di protezione della vittima di cui all'articolo 3, al fine di assicurare l'immediata predisposizione di azioni e servizi necessari.



ARTICOLO 8

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono

luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le **vittime** della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle **vittime**.

2. La rete di cui all'articolo 3, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, nell'ambito dei progetti sostenuti dalla Regione, garantisce alle **vittime** della violenza protezione in case rifugio.

3. La rete attiva l'inserimento delle **vittime** in case rifugio ricadenti in diverso ambito provinciale, al fine di assicurare protezione ed anonimato.

4. La rete assicura, inoltre, la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le **vittime** che, passato il pericolo, necessitano comunque di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.



ARTICOLO 11

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di promozione dell'attività di prevenzione della violenza di genere e di adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle **vittime** di cui all'articolo 2, comma 1.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta ai sensi dell'articolo 40, comma 4 ter della l.r. 41/2005, così come introdotto dall'articolo 10 della presente legge, integrandola con le seguenti informazioni:

a) linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;

- b) intese e protocolli di intervento omogenei di cui all'articolo 3, comma 1, promossi e adottati;
- c) azioni intraprese per la costituzione della rete di relazioni tra gli enti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati ai sensi dell'articolo 4;
- e) attivazione dei centri di coordinamento per i problemi della violenza di genere ed interventi svolti;
- f) interventi formativi promossi di cui all'articolo 9.

3. La relazione indica inoltre gli elementi che permettono di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, con particolare riferimento a quelli relativi all'andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza di cui all'articolo 1 ed agli esiti degli interventi compiuti al fine di favorire:

- a) la crescita, a partire dalle giovani generazioni e dalle famiglie, della consapevolezza e del rispetto del valore della relazione tra i sessi, dell'identità sessuale, religiosa e culturale, della non violenza come metodo di convivenza civile;
- b) il rafforzamento della cultura e della pratica della solidarietà per le persone **vittime** della violenza.